

Parere in merito al riconoscimento del diritto di assentarsi dal lavoro al consigliere comunale per la partecipazione alle sedute consiliari, ex l.r. 26 giugno 2015, n. 11 che ha modificato il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, il quale riconosceva al consigliere il “diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata”. Il Segretario ritiene che in applicazione alla nuova disciplina introdotta con la l.r. 26 giugno 2015, n. 11, il consigliere può assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario a partecipare alla seduta, nel quale è compreso il tempo del tragitto nella misura massima di un'ora.

Ai fini del rimborso da parte del Comune, si ritiene che l'ora rappresenti la durata massima del tempo antecedente e susseguente alla seduta, quindi il consigliere avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per il tempo effettivamente utilizzato nel tragitto, che potrà costituire oggetto di apposita auto dichiarazione, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per gli oneri sostenuti dal datore di lavoro privato per l'esercizio del diritto riconosciuto *ex lege* al consigliere, in virtù della pubblica funzione esercitata.

Riferimenti normativi

l.r. 26 giugno 2015, n. 11, 'art. 20 comma 2 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30,